

REGOLAMENTO DI ATENEIO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 675/96 SULLA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento è adottato in attuazione della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modifiche e disciplina il trattamento, la comunicazione e la diffusione da parte dell'Università dei dati personali, anche raccolti in banche dati, nel principio generale che qualunque forma di trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nei casi previsti dal presente Regolamento.

Art. 2 - Definizioni

In base all'art. 1 della legge n. 675/1996, per "banca dati" si intende "qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati, tali da facilitarne il trattamento".

Per "**trattamento dei dati**" si intende "qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati".

Per "**dati sensibili**", si intendono "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, ad organizzazioni sindacali, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante".

Per "**dato personale**" si intende "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, compreso un numero di identificazione personale".

Per "**dato anonimo**" si intende "il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interesse identificato o identificabile".

Per "**titolare**" si intende "la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza".

Per "**responsabile**" si intende "la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati personali".

Per “**comunicazione**” si intende “il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”.

Per “**diffusione**” si intende “il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”.

Art. 3 - Il titolare e il responsabile dei dati

Ai fini dell’applicazione della legge n. 675/96, l’Università degli Studi di “Roma Tre” è titolare dei dati personali, compresi i dati contenuti nelle banche dati, automatizzate o cartacee, detenuti dall’Università.

Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 675/96, l’Università, articolata in strutture amministrative, di servizio, didattiche e scientifiche, designa, con proprio provvedimento, il responsabile del trattamento dei dati, scelto tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Il Responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni e delle istruzioni.

Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.

Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Art. 4 - Circolazione dei dati all'interno dell'Università

1. Le disposizioni contenute negli articoli che seguono s’intendono riferite al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati all’interno. L’accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell’Università, comunque limitato ai casi in cui esso sia rivolto al perseguimento dei fini istituzionali e fatta salva la disposizione di cui all’art. 8, comma 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è ispirato al principio della circolazione delle informazioni, secondo il quale l’Università provvede all’organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l’accesso e la fruizione, anche presso le strutture didattiche e di ricerca.
2. Ogni richiesta d’accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell’Università, debitamente motivata, deve essere soddisfatta nella misura strettamente necessaria al perseguimento dell’interesse istituzionale dell’attività volta a tale fine, fatto salvo l’esercizio dei diritti di cui all’art. 13 della legge n. 675/1996.

Art. 5 - Circolazione dei dati all'esterno dell'Università

1. Al fine di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e della ricerca degli studenti che hanno conseguito il titolo conclusivo dei corsi di studi di ogni tipologia prevista nel proprio ordinamento didattico, l’Università può comunicare e diffondere all’esterno i dati personali attinenti alla carriera degli studenti medesimi, su richiesta

di soggetti pubblici, aziende private, associazioni di categoria e altri soggetti privati ovvero di propria iniziativa, anche mediante inserimento in sito INTERNET o in altri circuiti informativi.

2. I dati dovranno riguardare esclusivamente il nominativo, la data di nascita, il numero di matricola, la data della seduta di laurea e di conseguimento del diploma di specializzazione, o del diploma di scuola diretta a fini speciali, il titolo di dottore di ricerca e di post-dottorato, il voto conseguito e, per quanto concerne il diploma di laurea, il titolo della tesi ed il relatore.
3. L'Università avrà cura di chiedere il preventivo assenso scritto degli studenti interessati, previa informativa ai sensi dell'art.10 della legge n. 675/1996.
4. Al fine di prevenire ed evitare possibili speculazioni e di tutelare, altresì, la riservatezza personale del laureato, del diplomato o di chi ha conseguito il titolo di dottore di ricerca o di post-dottorato, non ne sarà diffuso l'indirizzo privato; gli enti, le aziende o altri interessati che intendessero acquisire anche tale ultima informazione dovranno farne domanda in forma scritta all'Università, dichiarando che il dato richiesto è finalizzato esclusivamente ad un eventuale inserimento del soggetto nella propria organizzazione lavorativa.
5. Altre banche dati, fatti sempre salvi l'art.10 della L. 675/96 sulle informazioni rese all'interessato al momento della raccolta dei dati, nonché la salvaguardia dei dati sensibili.

Art. 6 - Modalità di raccolta, requisiti dei dati e misure di sicurezza

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
 - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
 - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.

Per la sicurezza il titolare e il responsabile o i responsabili dei dati custodiranno i dati adottando tutte le misure idonee ad evitare o comunque ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 7 - Modalità di trattamento dei dati sensibili

Il trattamento dei dati sensibili, di cui all'art. 22 c. 1 della Legge 675/96, indicati all'art.2 c. 3 del presente Regolamento, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

Restano fermi, comunque, gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero della normativa comunitaria, che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle disposizioni contenute:

- a) nell'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore;
 - b) nell'art. 6 della legge 5 giugno 1990, n. 135, che vieta ai datori di lavoro lo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di sieropositività;
 - c) nelle norme in materia di pari opportunità o volte a prevenire discriminazioni.
- Inoltre, per il trattamento dei dati sensibili finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro, si fa riferimento al Provvedimento del Garante del 19.11.1997 - Autorizzazione n. 1/1997 al trattamento dei dati sensibili sui rapporti di lavoro.

Art. 8 - Notificazione delle banche dati

1. L'Università in qualità di titolare della banca di dati che intenda procedere ad un trattamento di dati personali, dovrà provvedere, entro i termini stabiliti, alla notificazione al Garante ai sensi e con le modalità previste nell'art. 7 della legge n. 675/96.
2. Per consentire al titolare la notificazione delle banche di dati prevista dalla legge n. 675/96, chi intraprende o cessa il trattamento dei dati, nell'ambito delle strutture universitarie, è tenuto a comunicarlo al Rettore, al Direttore Amministrativo e al responsabile della struttura.
3. La comunicazione deve contenere:
 - a) le finalità e le modalità del trattamento;
 - b) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
 - c) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
 - d) gli eventuali trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea o, qualora si tratti di dati sensibili e di dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 686 c.p.p., fuori dal territorio nazionale;
 - e) una descrizione delle misure di sicurezza adottate;
 - f) l'indicazione della banca o delle banche dati cui si riferisce il trattamento e l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati.
4. L'informativa di cui ai precedenti commi va effettuata anche nei confronti degli interessati.
5. In sede di prima applicazione del presente regolamento, i responsabili di ogni struttura sono tenuti ad effettuare un censimento delle banche di dati esistenti presso la struttura e ad inviarne comunicazione al Rettore e al Direttore Amministrativo.

Art. 9 - Diritti dell'interessato

1. Il soggetto i cui dati sono contenuti in una banca di dati ha il diritto di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 - l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
 - l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 2 e 3 sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
 - di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; l'interessato può esercitare tali diritti con una richiesta scritta al responsabile della banca dati.
2. Per ciascuna richiesta può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati.

Art. 10 - Richieste e modalità di trattamento, diffusione e comunicazione di dati personali

1. Ogni richiesta rivolta da soggetti privati o da enti pubblici all'Università e finalizzata ad ottenere il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali, anche contenuti in banche di dati, di cui sia in possesso l'Università, deve essere scritta e motivata; la richiesta, rivolta al responsabile del trattamento e ove questi non sia noto, al titolare del trattamento stesso, dovrà indicare, oltre ai dati cui essa fa riferimento, i seguenti elementi:
 - a) il nome, la denominazione o la ragione sociale del richiedente;
 - b) le finalità e le modalità di utilizzo dei dati richiesti;
 - c) l'eventuale ambito di comunicazione dei dati richiesti, impegnandosi ad utilizzare i dati esclusivamente per le finalità e nell'ambito delle modalità indicate;
 - d) l'eventuale richiesta dell'indirizzo ai sensi e per le finalità di cui al precedente art. 3, comma 4;
 - e) il domicilio, la residenza, o la sede del titolare richiedente e, se designato, del responsabile;
 - f) l'impegno, debitamente sottoscritto dal titolare richiedente e dal responsabile, se designato, di utilizzare i dati esclusivamente per le finalità, nell'ambito e con le modalità indicati, nonché di provvedere tempestivamente all'informativa di cui all'art. 10 della legge n. 675/96.
2. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse quando:
 - a) siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;
 - b) siano richieste dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c), d) della legge n. 675/96, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
3. L'Università, dopo avere valutato che il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati sono compatibili con i propri fini istituzionali, provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.

4. Nei limiti di cui all'art 27 della legge n. 675/96, e previa comunicazione al Garante, le richieste provenienti da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, finalizzate al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati sono soddisfatte quando necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente richiedente.

Art. 11 - Disposizioni finali

I costi relativi al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali sono da determinare con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.